

REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA ITTICO-VENATORIA E FAUNISTICA

ART. 1 - FINALITA'

L'attività di vigilanza ittico-venatoria e faunistica che si esplica attraverso funzioni ed attività finalizzate alla informazione, prevenzione e controllo in materia di leggi, regolamenti ed ordinanze poste a tutela della fauna ed al corretto svolgimento dell'attività venatoria e della pesca, nonché alla repressione delle infrazioni nella materia stessa, viene istituzionalmente svolta dagli ufficiali e dagli agenti del Corpo di Polizia Provinciale, i quali rivestono le qualità attribuite dalla legge e, in particolare, la qualità di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché quella di agenti ausiliari di pubblica sicurezza.

Il presente Regolamento disciplina il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria che, a supporto ed in sinergia con quella istituzionale e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, viene svolta dalle Guardie Volontarie Provinciali (GVP) di cui al successivo art. 4 nonché dalle Guardie Volontarie delle Associazioni ittico-venatorie, agricole ed ambientaliste (GVA).

Le Guardie Volontarie Zoofile di nomina prefettizia, allorquando intendono svolgere l'attività di vigilanza ittico-venatoria, sono soggette alla disciplina contenuta nel presente regolamento.

ART. 2 COSTITUZIONE COORDINAMENTO

E' istituito il Coordinamento Provinciale delle Guardie Volontarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e della normativa regionale che disciplina la materia.

Al Coordinamento della vigilanza volontaria sovrintende un apposito Comitato, con compiti di indirizzo e programmazione composto:

- dal Presidente della Giunta Provinciale o, per sua delega, dall'Assessore alla Sicurezza ed alla Polizia Provinciale, che lo presiede;
- da un Rappresentante dell'Ambito Territoriale di caccia;
- da un Rappresentante per ciascun Comprensorio Alpino di caccia;
- dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Provincia, o suo delegato;
- dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, o suo delegato;
- da un Rappresentante per ciascuna delle 3 Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative in ambito provinciale;
- da un Rappresentante per ciascuna delle 3 Associazioni venatorie maggiormente rappresentative in ambito provinciale;
- da un Rappresentante per ciascuna delle 2 Associazioni dei pescatori maggiormente rappresentative in ambito provinciale;
- da un Rappresentante per ciascuna delle 2 Associazioni agricole maggiormente rappresentative in ambito provinciale.

Il Comitato, che ha sede presso l'Assessorato alla Sicurezza e Polizia Provinciale, ha una durata in carica coincidente con la durata del mandato amministrativo del Presidente della Provincia.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno con cadenza semestrale ed è convocato dal Presidente nei periodi intermedi, qualora sorgano problemi contingenti o qualora lo richieda motivatamente almeno un terzo dei membri.

Per la validità delle riunioni deve essere presente la metà più uno dei membri.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità di voti espressi, il voto del Presidente vale doppio.

Le sintesi delle riunioni del Comitato dovranno risultare da apposito verbale redatto da un appartenente al Settore Polizia Provinciale con funzioni di segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la rappresentatività delle Associazioni di cui sopra è determinata dal numero degli iscritti in ambito provinciale; con atto formale del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Provincia, si provvede alla identificazione delle Associazioni aventi diritto, che provvederanno quindi alle rispettive designazioni.

Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, o suo delegato, provvede all'istruttoria relativa alla richiesta e raccolta delle designazioni.

Il Presidente della Provincia provvede quindi alla nomina del Comitato di Coordinamento.

ART. 3 COORDINAMENTO OPERATIVO

Il coordinamento operativo delle Guardie Volontarie ittico-venatorie è attribuito al Coordinatore operativo, il quale agisce in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato di coordinamento.

La figura del Coordinatore operativo è individuata nel Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, o suo delegato, e viene esercitata mediante il personale della Polizia Provinciale dislocato sul territorio.

Il Coordinatore operativo stabilisce il piano di operatività mensile in cui opereranno le Guardie Volontarie; acquisisce gli atti da esse redatti (verbali, accertamenti, relazioni, comunicazioni, etc.) e, previa verifica della loro regolarità, provvede al successivo inoltro agli uffici e alle autorità competenti.

Provvede, inoltre, alla compilazione di una relazione semestrale sull'andamento del servizio da inoltrare al Settore Polizia Provinciale nonché al Settore Caccia e Pesca.

ART. 4 GUARDIE VOLONTARIE PROVINCIALI

Con deliberazione della Giunta Provinciale, può essere istituito un nucleo di Guardie Volontarie Provinciali (GVP), destinato a collaborare ed affiancare il servizio istituzionale svolto dallo specifico nucleo della Polizia Provinciale, nell'ambito delle linee generali di coordinamento di cui al presente Regolamento.

Il conferimento della qualifica di GVP è attribuito, mediante atto del Comandante della Polizia provinciale, a coloro che abbiano partecipato ai corsi istituiti dalla Provincia ed abbiano superato l'esame finale; il procedimento di autorizzazione e/o rinnovo a svolgere l'attività segue le indicazioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 del Regolamento per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione a svolgere attività di guardia ittico-venatoria volontaria.

In particolare le GVP:

- sulla base degli ordini di servizio del Coordinatore operativo, operano esclusivamente in collaborazione ed affiancamento del personale dello specifico nucleo della Polizia Provinciale;
- nel rispetto delle indicazioni operative del Comandante della Polizia Provinciale, o suo delegato, possono essere impiegate a sostegno delle attività gestionali e complementari del Servizio Caccia e Pesca della Provincia.

Le GVP, per tutto il periodo di tempo in cui risultano inserite nel nucleo di cui al primo comma, non possono svolgere funzioni in nome e per conto di Associazioni ittico-venatorie, ambientaliste ed agricole, pur potendone essere iscritte; è fatto espresso divieto alle GVP di esercitare attività venatoria o di pesca durante lo svolgimento del servizio.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini di una ottimale ed efficiente organizzazione del servizio, il Coordinatore operativo, utilizzando anche come parametro di riferimento, qualora disponibile e aggiornato, il rapporto territoriale stabilito dall'I.N.F.S., impiega le Guardie Volontarie che si rendono disponibili sia nei servizi tradizionali di vigilanza, per assicurare adeguato supporto al ruolo istituzionale della Polizia Provinciale, sia in quelli innovativi elencati nell'art. 7 del presente regolamento, tra i quali, solo a titolo di esempio, rientra quello di promozione della conoscenza delle regole in materia ittico-venatoria, di censimento e di controllo della fauna selvatica.

Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza in supporto al ruolo istituzionale della Polizia Provinciale, le Guardie Volontarie possono essere assegnate a singoli ambiti territoriali.

Le Guardie Volontarie, entro il 15 luglio di ciascun anno e per il tramite delle rispettive Associazioni, presentano la propria disponibilità allo svolgimento del servizio indicando la zona e gli orari di massima in cui intendono operare.

Entro il 31 agosto di ciascun anno, il Coordinatore operativo assegna le Guardie Volontarie ai diversi ambiti territoriali, avendo cura di ottenere una adeguata

distribuzione sul territorio e tenendo conto, per quanto possibile, delle disponibilità individuali avanzate.

Le guardie volontarie non possono svolgere attività di vigilanza nel comune di residenza, tranne che nei casi di impiego negli ambiti protetti di cui al successivo art. 6.

La responsabilità operativa delle Guardie Volontarie assegnate ai diversi ambiti territoriali è attribuita dal Coordinatore operativo ad un Ufficiale della Polizia Provinciale, definito Ufficiale referente.

In caso di esigenze urgenti e imprevedibili, il Coordinatore operativo potrà utilizzare, previa comunicazione all'Associazione di appartenenza, le Guardie Volontarie in ambiti territoriali diversi da quelli di norma assegnati.

Mensilmente, entro il quindicesimo giorno del mese antecedente il servizio di riferimento, le Guardie Volontarie comunicano, per il tramite delle rispettive Associazioni, al Referente che sarà indicato dal Coordinatore operativo la disponibilità di giorni ed orari in cui intendono svolgere il servizio di vigilanza.

Entro la fine dello stesso mese, il Coordinatore operativo comunicherà specifico ordine di servizio con la analitica individuazione dei turni di servizio previsti.

Eventuali uscite straordinarie di Guardie volontarie, legate a comprovati motivi di urgenza, dovranno essere preventivamente concordate dalle Associazioni di riferimento con il Coordinatore operativo, anche in via telefonica.

Il servizio di vigilanza non potrà essere svolto se non in pattuglie formate da un minimo di due Guardie Volontarie ad un massimo di tre Guardie Volontarie; qualora non fosse possibile garantire il numero minimo di Guardie per pattuglia a causa della non coincidenza degli orari di disponibilità avanzata dalle Guardie stesse, l'Ufficiale referente procederà all'inserimento della Guardia interessata in una pattuglia della Polizia Provinciale.

Nel caso in cui la pattuglia sia formata da agenti della Polizia Provinciale e da Guardie Volontarie, il Responsabile della pattuglia, cui competono le decisioni in ordine agli itinerari ed alle modalità di espletamento del servizio, è l'agente della Polizia Provinciale preposto.

ART. 6 AMBITI PROTETTI

Gli ordini di servizio devono tenere conto che le Guardie Volontarie possono essere impiegate anche nelle zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.) e zone di rifugio ed ambientamento (Z.R.A.) istituite sul territorio; nelle zone di tutela e salvaguardia ittica (Bandite, zone artificiali, zone nokill, ecc.); nelle oasi di protezione e nelle riserve naturali.

ART. 7 COMPITI DELLA VIGILANZA VOLONTARIA

La vigilanza volontaria si esplica mediante attività tendenti a:

- fornire agli Enti della zona operativa assegnata informazioni per la tutela del territorio e delle sue risorse faunistiche;
- promuovere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della natura, del paesaggio e dell'ambiente;
- svolgere vigilanza ittico-venatoria, ai sensi dell'art. 27 2° comma della Legge 157/92 e dell'art. 19 della L.R. n. 12 del 30.07.2001, concorrendo alla protezione del territorio e dell'ambiente, mediante azioni volte alla prevenzione delle violazioni alla normativa che disciplina l'esercizio della caccia e della pesca in acque interne;
- concorrere all'accertamento delle violazioni nelle materie di cui al punto precedente comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- collaborare, su richiesta, all'attuazione di programmi e progetti didattici, educativi e culturali di iniziativa della Provincia, anche mediante interventi di vigilanza negli stands ove siano in svolgimento manifestazioni finalizzate alla diffusione della conoscenza della fauna selvatica e delle tradizioni ittico-venatorie bresciane, nonché mediante interventi presso le scuole per la diffusione di informazioni concernenti sia il corretto svolgimento delle attività di caccia e pesca, sia il corretto utilizzo del bene ambiente;
- costituire un supporto all'azione istituzionale svolta dagli organi competenti per la gestione programmata del territorio a fini faunistico/ambientali, mediante la partecipazione ad operazioni di:
 - censimento, cattura ed immissione della fauna selvatica;
 - controllo e contenimento selettivo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita che siano di pregiudizio alla salute pubblica, alle colture agricole, alla piscicoltura, al patrimonio storico-artistico, con particolare riferimento all'anomala diffusione di specie alloctone;
 - delimitazione di aree destinate ad oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura mediante apposizione delle relative tabelle;
 - recupero della fauna selvatica ferita o inabile e successiva consegna a centri di recupero;
 - controllo degli allevamenti di fauna selvatica;
 - semine ittiche;
- collaborare con le autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali, incendi e disastri di carattere ecologico-ambientale.

Alle Guardie Volontarie inoltre, previo accordo con le Associazioni di appartenenza, potranno essere richieste ulteriori prestazioni riferite ad attività di controllo ambientale o di gestione delle strutture faunistiche pubbliche, in aggiunta ai normali compiti di vigilanza.

Per queste ulteriori attività la Provincia, se diretta richiedente, o altri soggetti se richiedenti (Ambito Territoriale di Caccia, Comprensori Alpini di caccia, Enti Parco, ecc.), riconosceranno il solo rimborso delle spese sostenute, in proporzione all'attività prestata e sulla base degli accordi stabiliti in apposite convenzioni, stipulate tra soggetto richiedente e Comitato di Coordinamento.

ART. 8 REGOLE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio di vigilanza volontaria si attua nella stretta osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, regionali e dalle norme regolamentari provinciali vigenti.

Possono svolgere il servizio di Vigilanza Volontaria esclusivamente le Guardie in possesso dei requisiti di legge e di specifico provvedimento di autorizzazione a svolgere l'attività sul territorio provinciale adottato con proprio atto dal Comandante della Polizia Provinciale, ai sensi del "Regolamento per il rilascio e rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione a svolgere attività di Guardia ittico-venatoria volontaria", attestato dal rilascio di specifico tesserino personale di riconoscimento.

In particolare le Guardie Volontarie:

- **tranne che nei casi previsti dal precedente art.6**, svolgono il servizio di vigilanza in pattuglia secondo le indicazioni di cui al precedente art. 5;
- svolgono il servizio sulla base delle indicazioni contenute nell'ordine di servizio di cui al precedente art. 5;
- collaborano attraverso una disponibilità non discontinua nell'attività di vigilanza in supporto al ruolo istituzionale della Polizia Provinciale, in modo che risulti funzionale ad una seria programmazione della medesima, e comunque assicurando prestazioni non inferiori a 3 ore continuative per volta;
- compilano con cura ed esattezza i moduli di servizio, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sui singoli modelli, curando la corretta conservazione dei moduli stessi, numerati e registrati a loro nome; in particolare al termine del servizio compilano il rapporto di servizio giornaliero e ne curano la trasmissione al Referente indicato dalla Provincia entro la settimana successiva;
- compilano l'eventuale processo verbale, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa sul modello rilasciandone copia, ove possibile, al contravvenzionato previa firma apposta dallo stesso, e ne trasmettono tempestivamente copia al Referente indicato dalla Provincia;
- osservano scrupolosamente il segreto d'ufficio;
- per esigenze di sicurezza e coordinamento nonché per garantire il rispetto del segreto d'ufficio, nello svolgimento dell'attività di vigilanza in supporto al ruolo istituzionale della Polizia Provinciale, le Guardie volontarie non possono essere accompagnate da persone che non siano in possesso di identica autorizzazione provinciale;
- mantengono un comportamento irreprensibile con gli Agenti provinciali e con le persone con cui vengono in contatto per ragioni del servizio svolto;
- mantengono un comportamento irreprensibile in pubblico, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso;
- nell'esercizio delle proprie funzioni, prima di procedere a qualunque richiesta e/o contestazione, si qualificano mediante l'esposizione ben visibile dell'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia;
- nell'esercizio delle proprie funzioni indossano l'uniforme eventualmente fornita dall'Associazione di appartenenza, caratterizzata unicamente da fregi, distintivi e mostrine proprie della stessa e che dovrà differenziarsi da quella in dotazione alla Polizia Provinciale; in ogni caso non è consentito indossare od esibire fregi, distintivi, mostrine e gradi di Corpi militari e/o Civili o che possano ingenerare confusione con gli stessi;
- non possono detenere né utilizzare sui veicoli in uso i dispositivi supplementari sonori e/o luminosi di emergenza previsti dal Codice della Strada;
- partecipano ai corsi di aggiornamento e formazione eventualmente organizzati dalla Provincia, comprese le riunioni di servizio;

- curano il controllo delle strutture faunistiche e ambientali a gestione pubblica, comunque costituite, con articolazione territoriale;
- segnalano per iscritto al Referente individuato dalla Provincia, per quanto di competenza, ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate od incidenti verificatisi nell'espletamento del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della fauna e dell'ambiente faunistico alla cui tutela sono chiamati a concorrere;
- durante lo svolgimento del servizio di vigilanza non possono portare armi, tranne quelle eventualmente autorizzate dalle competenti autorità per fini di difesa personale, le quali non dovranno comunque essere portate in modo visibile;
- non svolgono alcuna attività venatoria e/o di pesca durante lo svolgimento del servizio di vigilanza.

ART. 9

RAPPORTO GIURIDICO

Le GVP, così come le GVA, svolgono la loro attività a titolo gratuito e senza che si dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro, in qualsiasi forma, o al sorgere di diritti di qualsiasi natura.

ART. 10 COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare, competente allo svolgimento dei procedimenti disciplinari che possono comportare l'adozione dei provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del successivo art. 11, viene costituita nell'ambito del Comitato di Coordinamento di cui all'art. 2 del presente Regolamento secondo la seguente composizione:

- dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, o suo delegato, che assume la funzione di Presidente;
- dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Provincia, o suo delegato;
- da un Rappresentante dell'Ambito Territoriale di caccia;
- da un Rappresentante dei Comprensori Alpini di caccia;
- da un Rappresentante delle Associazioni ambientaliste, presenti nel Comitato;
- da un Rappresentante delle Associazioni venatorie, presenti nel Comitato;
- da un Rappresentante delle Associazioni dei Pescatori, presenti nel Comitato;
- da un Rappresentante delle Associazioni agricole, presenti nel Comitato.

Il Rappresentante dei Comprensori Alpini ed i rappresentanti delle Associazioni sono individuati, a maggioranza nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza, fra i rappresentanti presenti per ciascuna categoria nel Comitato.

Per la validità delle riunioni deve essere presente la metà più uno dei membri.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità di voti espressi, il voto del Presidente vale doppio.

I procedimenti disciplinari si devono esaurire entro 120 giorni dall'apertura del procedimento stesso.

ART. 11 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ferme restando le responsabilità civili e penali, per fatti o comportamenti commessi durante l'espletamento del servizio, l'inosservanza e/o la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con particolare riferimento alle regole di cui al precedente art. 8, comporterà, in funzione della gravità del fatto o comportamento, l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. richiamo verbale;
- b. richiamo scritto;
- c. sospensione temporanea fino a sei mesi dell'autorizzazione al servizio di Vigilanza Volontaria;
- d. revoca dell'autorizzazione al servizio di Vigilanza Volontaria.

Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono adottate direttamente dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale; la Guardia Volontaria, ricevuta la contestazione degli addebiti, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale ha avuto conoscenza dei fatti oggetto di contestazione, potrà presentare, entro i successivi dieci giorni, al Comandante medesimo, scritti e memorie difensive nonché richiesta di audizione personale per il chiarimento dei fatti.

Qualora il Comandante ritenga che la gravità dei fatti o comportamenti rilevati possa comportare l'adozione delle sanzioni di cui alle lettere c) e d), entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, trasmette gli atti relativi alla Commissione Disciplinare di cui al precedente art. 10.

Entro i successivi 30 giorni, la Commissione Disciplinare, nella persona del suo presidente, procederà alla contestazione degli addebiti in forma scritta.

Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme di cui agli artt. 12, 13, 15 e 16 del vigente Regolamento sui procedimenti disciplinari del personale dipendente della Provincia, in quanto applicabili.

La Commissione disciplinare individua la eventuale sanzione da irrogare; il Comandante della Polizia provinciale, formalizza con proprio atto l'adozione dell'eventuale provvedimento disciplinare individuato dalla Commissione Disciplinare.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

In applicazione a quanto previsto dall'art. 1 R.D.L. 1952/36 e dalle vigenti norme che regolano la materia delle Guardie Giurate (Regolam. Esec. T.U.L.P.S.), il presente Regolamento viene trasmesso per competenza al Prefetto ed al Questore della provincia di Brescia.